

**ART. 10**  
**Composizione dello S.N.A.G.**

1. Il Sindacato Nazionale è composto da:
  - Sindacato Regionale
  - Sindacato Provinciale
  - Sindacato Circondariale - Sindacato Comunale.
2. I Sindacati Provinciali, Circondariali, Comunali debbono dotarsi, entro un anno dalla entrata in vigore del presente Statuto, di proprio Statuto in armonia con lo Statuto-quadro che verrà approvato dal Consiglio Nazionale dello S.N.A.G. entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto.
3. I Sindacati Regionali possono essere costituiti dove esistono almeno tre strutture, siano esse Provinciali e/o Circondariali.
4. I Sindacati Provinciali e/o Circondariali sono composti dai Sindacati Comunali che possono essere costituiti nei Comuni con almeno 5 aderenti e dalla adesione dei singoli dove non esiste Organizzazione Comunale o Circondariale. I Sindacati Circondariali, Comunali e Provinciali hanno lo stesso organigramma.
5. I Sindacati Regionali, Provinciali, Circondariali e Comunali sono tenuti a rispondere alle richieste di informazioni della Presidenza Nazionale.
6. I Sindacati Provinciali, Circondariali e Comunali hanno autonomia patrimoniale e amministrativa: rispondono delle obbligazioni assunte unicamente con il proprio fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto del Sindacato.